



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO LUIGI RAZZA N. 2
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE***

Approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 25.09.2013

INDICE

Articolo 1 – Ambito di applicazione	Pag. 3
Articolo 2 – Disciplina	Pag. 3
Articolo 3 – Determinazione dell’aliquota.....	Pag. 3
Articolo 4 – Soggetto attivo.....	Pag. 3
Articolo 5 – Soggetto passivo.....	Pag. 3
Articolo 6 – Esenzioni.....	Pag. 3
Articolo 7 – Versamento dell’Addizionale IRPEF.....	Pag. 3
Articolo 8 – Soggetti responsabili.....	Pag. 4
Articolo 9 – Disposizioni finali	Pag. 4

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF mediante l'adozione di apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 3 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere complessivamente il limite massimo stabilito dalla legge.
2. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,8%.
3. L'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilito entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Articolo 4 – Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Oppido Mamertina dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6 – Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.

Articolo 7 – Versamento dell'Addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive

modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della L. 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni.

Articolo 8 – Soggetti responsabili

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.
2. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione il Responsabile del Servizio Finanziario può nominare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

Articolo 9 – Disposizione finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., nonché alle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2013.